

COMUNICATO UFFICIALE N. 16 del 27 luglio 2015

1. CAMPIONATI NAZIONALI 2014/2015 – FASI FINALI - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Si riporta l'elenco delle sanzioni disciplinari comminate durante le Finali nazionali 2014/2015 dei Campionati nazionali (squalifiche superiori a due giornate effettive di gara e ammende comminate). Ciascun Comitato provinciale è pregato di dare la massima divulgazione del presente Comunicato Ufficiale pubblicandolo all'Albo provinciale e riportando le sanzioni disciplinari nei confronti di atleti, dirigenti e società sportive appartenenti al Comitato stesso. Si ricorda che l'Amministrazione nazionale CSI provvederà ad addebitare gli importi relativi alle ammende comminate, direttamente sulla scheda contabile di ciascun Comitato provinciale da cui la società sportiva sanzionata proviene. A loro volta, i Comitati provinciali, recupereranno gli importi delle ammende addebitandoli alle compagini multate.

CALCIO A 5 JUNIORES

AVVERSO SOCIETÀ

AMMENDA di € 30 alla **Asd CSI Montefiore Dell'Aso (CSI Ascoli Piceno)** (cfr. delibera Comunicato Ufficiale n. 4 di Calcio a 5 del 29/06/2015)

AMMENDA di € 100 alle società sportive **Santa Francesca Cabrini (CSI Roma)** e **Asd CSI Montefiore Dell'Aso (CSI Ascoli Piceno)** (cfr. delibera Comunicato Ufficiale n. 5 di Calcio a 5 del 29/06/2015)

CALCIO A 5 ALLIEVI

AVVERSO DIRIGENTI

INIBIZIONE per 4 turni di gara – da scontare nel campionato provinciale 2015/16, per condotta antisportiva a fine gara nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria ai Sig.ri **Ruvio Gianluca** e **Zottola Simone** (Nuovo Laurentino 80 – CSI Roma) (cfr. Comunicato Ufficiale n. 7 di Calcio a 5 del 02/07/2015)

PALLAVOLO ALLIEVI

AVVERSO SOCIETÀ

AMMENDA di € 30 alla società sportiva **Roma XX Volley (CSI Roma)** per gara interrotta a seguito di comportamento scorretto e antisportivo della propria tifoseria

AMMENDA di € 30 alla **US Castelnovo (CSI Modena)** per gara interrotta a seguito di comportamento scorretto e antisportivo della propria tifoseria (cfr. Comunicato Ufficiale n. 6 di Calcio a 5 del 30/06/2015)

CALCIO A 5 UNDER 14

AVVERSO SOCIETÀ

AMMENDA di € 30 alla A.S.D. San Giovanni Bosco (CSI Siracusa) per responsabilità oggettiva per i fatti occorsi a fine gara aggravato dall'iniziale contestazione nei confronti del direttore di gara. (cfr. Comunicato Ufficiale n. 5 di Calcio a 5 del 04/07/2015)

AMMENDA di € 20 alla Pol.S. Martino (CSI Gubbio) per responsabilità oggettiva per i fatti occorsi a fine gara. (cfr. Comunicato Ufficiale n. 5 di Calcio a 5 del 04/07/2015)

AVVERSO DIRIGENTI

INIBIZIONE per 20 giorni a partire dall'inizio della fase provinciale al Sig. **Pelicci Vittorio (Pol. S. Martino – CSI Gubbio)** – per comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara

INIBIZIONE per 10 giorni a partire dall'inizio della fase provinciale al Sig. **Minelli Luca (Pol. S. Martino – CSI Gubbio)**– per proteste nei confronti del direttore di gara

CALCIO A 11 UNDER 14

AVVERSO DIRIGENTI

INIBIZIONE per 4 giornate al Sig. **Barberi Alessandro (Acd Sala Baganza – CSI Parma)** – per aver avuto condotta irrispettosa nei confronti del direttore di gara aggravato dal fatto di non aver abbandonato il campo di gioco al momento dell'allontanamento nonché per aver obbligato parte dei suoi atleti a non espletare il saluto fair play

INIBIZIONE per 3 giornate al Sig. **Bruschi Lorenzo (Acd Sala Baganza – CSI Parma)** – per aver avuto condotta irrispettosa nei confronti del direttore di gara aggravato dal fatto di non aver abbandonato il campo di gioco al momento dell'allontanamento espletato dal direttore di gara

AVVERSO SOCIETÀ

AMMENDA di € 50 alla Acd Sala Baganza (CSI Parma) per mancato saluto fair play finale nonché per i fatti occorsi a fine gara, comportamenti ironici ed offensivi nei confronti della terna arbitrale
(cfr. Comunicato Ufficiale n. 7 di Calcio a 5 del 04/07/2015)

AVVERSO ATLETI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA per 3 giornate al Sig. **Carriere Aurelio (Emme&kappa A. S. D. – CSI Cosenza)** – per comportamento gravemente offensivo nei confronti del direttore di gara
(cfr. Comunicato Ufficiale n. 8 di Calcio a 5 del 05/07/2015)

CALCIO A 5 OPEN MASCHILE

AVVERSO SOCIETÀ

AMMENDA di € 10 al G.C S.Francesco CSI Cosenza – per condotta protestatoria a fine gara dei propri tesserati
(cfr. Comunicato Ufficiale n. 2 di Calcio a 5 del 09/07/2015)

DELIBERA GARA 1117 - Asd Celta Vino - A.S.D. 'Sporting Club Nuoto'

La C.D.N., letto il referto della gara regolarmente programmata, preso atto della rinuncia preventiva della A.S.D. 'Sporting Club Nuoto', considerato che tale comportamento si pone in contrasto con i principi di lealtà, probità e rettitudine che ci si aspetta soprattutto nelle fasi nazionali da parte delle società sportive e rilevato che le società hanno l'obbligo di disputare tutte le gare previste dai calendari delle manifestazioni alle quali hanno aderito

DISPONE

Nei confronti della **A.S.D. 'Sporting Club Nuoto' (CSI Campobasso)**, ai sensi e per gli effetti degli articoli 74-79 N.A.S.

- l'esclusione dalla manifestazione;
 - l'annullamento delle gare disputate;
 - l'ammenda pari ad **Euro 100** (art. 41 n. 1 c N.A.S.);
- (cfr. Comunicato Ufficiale n°04 calcio a 5 del 11/07/2015)

Delibera n. 2 del 13 luglio 2015

Con riferimento alla delibera n. 1 dell'11 luglio 2015, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 4 si è espletato in data odierna il diritto di difesa, ex art. 36 del Regolamento di Giustizia Sportiva, in capo al sig. Mulas Roberto, Presidente della Società F.C. Nurri, il quale ha sottoscritto il verbale di audizione, già in atti unitamente alla registrazione audio dell'incontro con il quale ammetteva che l'atleta indicato in distinta, sig. Usai Omar, partecipante a numero 3 gare, non era l'effettivo atleta sceso in campo.

Il Mulas dichiarava, altresì, che la persona effettivamente presente alle gare era il sig. Marco Marcialis, il quale non risulta essere tesserato al CSI.

Detta partecipazione, per ammissione del sig. Mulas, è stata possibile per mezzo della falsificazione della tessera CSI.

Il sig. Mulas manifestava, altresì, il proprio rammarico per quanto posto in essere.

Per tutto quanto su esposto, la Commissione Disciplinare Nazionale assume i seguenti provvedimenti disciplinari:

- L' esclusione dalla Manifestazione della Società F.C. Nurri ;
- La non ammissione della Società F.C. Nurri alle prossime tre Fasi Finali dei Campionati Nazionali CSI;
- l'inibizione di trenta mesi al Sig. Mulas Roberto, Presidente Società F.C. Nurri;
- la squalifica per diciotto mesi al sig. Omar Usai della Società F.C. Nurri;

- la squalifica per trenta mesi al sig. Marco Marcialis (militante nella stagione sportiva 2014/2015 con la Società Orrolese Calcio FIGC nel campionato di Promozione – Cat. Calcio a 11) a partire dalla data di un eventuale tesseramento CSI;
- la squalifica per due mesi al sig. Tronci Luca della Società F.C. Nurri (Vice-capitano per una gara);
- la squalifica per sei mesi al sig. Schirru Alberto della Società F.C. Nurri (Capitano per due gare);
- la squalifica per sei mesi al sig. Murgia Fabio della Società F.C. Nurri (Capitano per una gara) ;
- l'inibizione per dieci mesi al sig. Pisano Franco, dirigente della Società F.C. Nurri;
- l'inibizione per dieci mesi al sig. Pisano Michele, dirigente della Società F.C. Nurri;
- l'ammenda di euro 400 a carico della Società F.C. Nurri.

Si trasmette il presente atto per gli eventuali provvedimenti al Procuratore Associativo Nazionale CSI e agli Organi Competenti della FIGC.

CALCIO A 7 OPEN MASCHILE

DELIBERA GARA 1301 - Asd Ossola Imp. Elettrici - A.S.D. Country Sport 07

La C.D.N., letto il referto della gara regolarmente programmata, preso atto della mancata presentazione in campo della Asd Ossola Imp. Elettrici, considerato che tale comportamento si pone in contrasto con i principi di lealtà, probità e rettitudine che ci si aspetta soprattutto nelle fasi nazionali da parte delle società sportive e rilevato che le società hanno l'obbligo di disputare tutte le gare previste dai calendari delle manifestazioni alle quali hanno aderito

DISPONE

Nei confronti della **Asd Ossola Imp. Elettrici (CSI Asti)** , ai sensi e per gli effetti degli articoli 74-79 N.A.S.

- l'esclusione dalla manifestazione;
- l'annullamento delle gare programmate come da calendario;
- l'ammenda pari ad **Euro 200** (art. 41 n. 1 c N.A.S.);
- **la non ammissione alla partecipazione ai prossimi Campionati Nazionali 2015/16** (art. 41 n. 1 m N.A.S.).

(cfr. Comunicato Ufficiale n. 2 di Calcio a 7 del 09/07/2015)

AVVERSO ATLETI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA per 4 gare Caridi Antonino (Real Modena – CSI Reggio Calabria) per doppia ammonizione e per comportamento gravemente irrispettoso nei confronti del direttore di gara a fine gara

(cfr. Comunicato Ufficiale n. 4 di Calcio a 7 del 11/07/2015)

AVVERSO ATLETI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA per 4 gare De Stefano Giuseppe (Real Modena– CSI Reggio Calabria) – per comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara a fine gara

SQUALIFICA per 3 gare Amaddeo Consolato (Real Modena– CSI Reggio Calabria)– per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara a fine gara (cfr. Comunicato Ufficiale n. 4 di Calcio a 7 del 11/07/2015)

AVVERSO SOCIETÀ

AMMENDA di Euro 150 Società Real Modena (CSI Reggio Calabria) – per responsabilità oggettiva dei propri tesserati per i fatti accaduti al termine della gara (cfr. Comunicato Ufficiale n. 4 di Calcio a 7 del 11/07/2015)

SCIOGLIMENTO SOSPENSIONE CAUTELARE E DELIBERA

In riferimento alla convocazione dei tesserati Sig.ri Casili Giuseppe e Cosma Pietro della Società Real Modena, partecipanti alle Finali Nazionali CSI, così come da Comunicato Ufficiale n. 4 del 11/7/15.

Rilevato che nonostante la rituale convocazione nessuno dei tesserati suddetti ha ritenuto di presentarsi per esercitare il diritto di difesa ai sensi dell'art. 36 R.G.S., la C.D.N.

DELIBERA

la squalifica pari a mesi 6, a decorrere dalla data d'inizio del Campionato Provinciale del Comitato di appartenenza nei confronti del Sig. Casili Giuseppe per aver lanciato all'arbitro, colpendolo, una piccola bottiglia di acqua a conclusione della gara indicata

- La squalifica pari ad un anno, a decorrere dalla data d'inizio del Campionato Provinciale del Comitato di appartenenza nei confronti del Sig. Cosma Pietro per aver preso per la gola, stringendolo, l'assistente arbitrale.

PALLACANESTRO OPEN MASCHILE

Giocatore **Spontina Stefano (Atletico Maldossi – CSI Perugia)** squalifica per 3 (tre) turni effettivi di gara per condotta offensiva verso gli ufficiali di gara e l'Associazione.

Ammenda alla società **Atletico Maldossi (CSI Perugia)** pari ad € 50 (cinquanta/00) per comportamento offensivo e minaccioso verso i direttori di gara da parte dei propri sostenitori

Il Comunicato Ufficiale regionale e/o nazionale si intende conosciuto dalle Società interessate dal momento della sua pubblicazione all'albo del rispettivo Comitato territoriale (cfr. Norme per l'attività sportiva del CSI, artt. 26 e segg.).